



Numero registro generale 11308/2018

Numero sezionale 1982/2023

Numero di raccolta generale 13846/2023

Data pubblicazione 19/05/2023

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO BERRINO	Presidente
GABRIELLA MARCHESE	Consigliere
FRANCESCO BUFFA	Consigliere
ALFONSINA DE FELICE	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

(omissis)  
**PROFESSIONISTI**  
Ud.12/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11308/2018 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) DI (omissis) (omissis) (omissis) in  
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

(omissis)



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2050/2017 depositata il 03/10/2017, R.G.N. 839/2015;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere LUCA SOLAINI.

### **R.G. 11308/18**

#### **Rilevato che:**

Con sentenza del giorno 3.10.2017 n. 2050, la Corte d'appello di Bari accoglieva l'appello principale proposto dalla (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis) (omissis) in seguito, per brevità (omissis) avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva accolto la domanda subordinata di (omissis) (omissis) (omissis) volta a chiedere la somma di € 11.975,56 a titolo di differenze sulla indennità di maternità maturata, già detratte le somme erogate dall'Inpdad a tale titolo. Restava conseguentemente assorbito l'appello incidentale spiegato dalla lavoratrice, volto a chiedere una pronunzia di condanna "integrale" della (omissis) condizionata" al rimborso da parte della stessa (omissis) della somma di € 8.375,11 e percepita dall (omissis) peraltro non evocata in giudizio).

La Corte d'appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame della (omissis) ritenendo che la finalità della normativa è quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento (cioè, la situazione di maternità), ha ritenuto irrilevante che la lavoratrice abbia in concreto subito una riduzione del tenore di vita precedentemente goduto in quanto destinataria del solo trattamento indennitario erogato dall'Università, ciò, in quanto era stata la stessa ricorrente a non aver correttamente optato per il trattamento offerto dalla (omissis) (omissis) infatti, incombeva sulla (omissis) l'onere di informarsi sul trattamento più favorevole, anche prima del verificarsi dell'evento.



Avverso la sentenza della Corte d'appello, (omissis)  
ricorre per (omissis) ulla base di due motivi, illustrati da  
memoria, mentre la (omissis) (omissis) resiste con controricorso  
anch'esso illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni  
dall'adozione della decisione in camera di consiglio.

**Considerato che:**

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di  
violazione di legge, in particolare, degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.,  
nonché degli artt. 1336 e 1370 c.c., nonché dell'art. 71 comma 2 del  
d.lgs. n. 151/01 (con riferimento alla dichiarazione ivi prevista), in  
relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte  
d'appello, aveva osservato che la ricorrente non aveva  
autocertificato l'inesistenza del diritto a percepire l'indennità di  
maternità erogabile alle lavoratrici autonome e dipendenti da altro  
Ente, quando in effetti, tale dichiarazione non le era stata richiesta  
dalla (omissis) in sede di compilazione del modulo standard.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di  
violazione di legge, in particolare, degli artt. 1175, 1375 e 2729 c.c.,  
in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto,  
erroneamente la Corte d'appello aveva preso in considerazione  
esclusivamente la condotta dell'iscritta, rilevandone la carenza di  
informazione ed ipotizzando comportamenti omissivi che, invece, la  
stessa avrebbe dovuto tenere, senza valutare la condotta  
contrattuale della (omissis) (omissis) e il modo in cui aveva predisposto  
la modulistica e la conseguenziale gestione del rapporto  
previdenziale, attraverso i parametri di buona fede indicati in rubrica  
e senza valutare la violazione dell'obbligo di informazione che la  
(omissis) avrebbe dovuto rispettare nei confronti della ricorrente, che  
aveva affrontato il lungo iter amministrativo per ottenere da essa  
l'indennità di maternità.

Il primo motivo è infondato.



Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"In materia di indennità per maternità erogata dalla (omissis) (omissis) ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del d.lgs. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione "ad hoc", quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma"* (Cass. n. 27224/17, nn. 515/18, 15072/13).

Nella specie, è pacifico che l'assicurata avesse percepito altro trattamento di maternità da parte dell'Università di (omissis) presso cui era dipendente, né può avere rilievo la "poca chiarezza" della modulistica fornita dalla (omissis) (omissis) alla ricorrente, atteso che il provvedimento di reiezione della (omissis) (omissis) fa espresso riferimento all'art. 71 comma 2 del d.lgs. n. 151/01, norma, questa, che il profilo giuridicamente qualificato dell'interessata (docente in materie giuridiche e avvocato) le consentiva di ben comprendere. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio del divieto di cumulo di più indennità di maternità, così che la lavoratrice che svolga due (o più) attività lavorative deve fare la sua scelta ed optare per la tutela offerta da un solo ente di (omissis) al momento della presentazione della domanda amministrativa, i quali enti pur se concretamente erogano benefici diversi si prefiggono la medesima protezione economica dello stato di gravidanza e puerperio attraverso la garanzia della retribuzione, pur in assenza del corrispondente obbligo di fornire la prestazione lavorativa.

Il secondo motivo è inammissibile, perché la critica di violazione del regime delle presunzioni e degli oneri di allegazione, deduzione e



prova e il rispetto del principio di buona fede sono questioni di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in (omissis) e non in ristretti imiti non ricorrenti nella specie (Cass. n. 27000/16).

Il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002.

**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare alla (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.4.23.

Il Presidente  
Dott. Umberto Berrino

